

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

MARTEDÌ 15 DICEMBRE 2009

153ª Seduta

Presidenza del Presidente

POSSA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Pizzi.

La seduta inizia alle ore 14,40.

Schema di decreto legislativo recante: "Riordino degli enti di ricerca" (n. 156)

Il senatore **VALDITARA** (PdL) preannuncia fin d'ora un giudizio senz'altro favorevole sul decreto di riordino. Rammenta peraltro che, nella scorsa legislatura, il Centro-destra, allora all'opposizione, si impegnò per introdurre nel disegno di legge Mussi alcune importanti modifiche, fra cui la procedura di selezione dei presidenti attraverso *search committee*, la valutazione dei risultati a cui collegare la distribuzione delle risorse, la fissazione degli obiettivi di ricerca da parte del Governo, il possibile commissariamento degli enti nel caso di evidente malfunzionamento.

Si tratta quindi, prosegue, di enti sostanzialmente strumentali, che devono collaborare con il Governo per il raggiungimento di determinati obiettivi di sviluppo, pena addirittura il commissariamento. In ciò consiste del resto la profonda differenza con il sistema universitario da sempre caratterizzato invece dall'autonomia.

Nel sottolineare quindi come alcune disposizioni del decreto debbano essere a suo avviso modificate, esprime anzitutto stupore per la concessione agli enti di ricerca di un grado di autonomia addirittura maggiore rispetto a quello conferito all'università nell'impianto del disegno di legge n. 1905. Rileva altresì criticamente le differenze fra la filosofia di fondo del riordino degli enti di ricerca e quella della riforma universitaria, come configurata dal predetto disegno di legge n. 1905. In particolare, registra che nei consigli di amministrazione degli enti di ricerca è prevista la presenza di ricercatori, mentre in quelli universitari manca il riferimento ai professori; il ruolo stesso dei consigli di amministrazione è molto diverso, risultando assai più limitato quello degli enti di ricerca, laddove gli organi universitari hanno ad esempio competenza su tutte le assunzioni di personale; addirittura, il parere dei consigli di amministrazione degli enti sulle nomine dei dirigenti non è vincolante.

Dopo aver invitato ad un rispetto rigoroso dei contenuti della legge di delega, ad esempio con riferimento all'INVALSI, onde non incorrere nel vizio di eccesso di delega, si sofferma indi sul ruolo dei consigli scientifici ricordando di aver a suo tempo insistito per la loro natura consultiva e non decisionale. Insiste quindi che il parere sul PTA non sia in alcun modo vincolante.

Quanto ai dipartimenti del CNR, rammenta l'accordo *bipartisan* a suo tempo raggiunto sul ruolo centrale da assegnare loro.

Passando alle procedure di selezione dei presidenti, lamenta la ristrettezza delle rose di candidati che gli appositi comitati dovrebbero sottoporre al Ministro. Esse non consentono infatti quella valutazione discrezionale che il Ministro dovrebbe poter operare sulla base di una valutazione di qualità garantita.

Avviandosi alla conclusione, ribadisce la richiesta di maggiore coerenza con l'impostazione della riforma universitaria in ordine alle attribuzioni dei consigli di amministrazione delineate all'articolo 12, comma 3. Rileva invece positivamente la permanenza delle chiamate dirette di studiosi italiani e stranieri. Si augura infine l'espressione di un parere favorevole sull'atto in titolo, che tenga tuttavia conto delle osservazioni formulate dal Presidente relatore e nel dibattito.